



## Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197) - Principali novità - / - Erogazioni Pubbliche

### 1 PREMESSA

Sul S.O. n. 43 alla G.U. 29.12.2022 n. 303 è stata pubblicata la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), in vigore dall'1.1.2023. Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023 sono numerose e diverse di queste sono particolarmente articolate. Di seguito si offre una panoramica di alcune delle principali novità; tuttavia, è disponibile sul sito dello Studio ([studio-duo.it](http://studio-duo.it)) anche un'informativa più ampia e con maggiori dettagli (Informativa\_Legge\_bilancio\_2023).

### 2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali e le crypto-attività che sono analizzate nei successivi § 3 e 4.

Argomento	Descrizione
<b>Modifiche al regime forfetario</b>	<p>In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo;</li><li>la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.</li></ul> <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.</p> <p><b>Incremento del limite di ricavi e compensi</b></p> <p>Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;</li><li>computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.</li></ul> <p>Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.</p> <p><b>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</b></p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;</li><li>ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</li></ul>
<b>Introduzione della "flat tax" incrementale</b>	<p>Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.</p>



Argomento	Descrizione
	L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.
<b>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</b>	Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.
<b>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</b>	Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2023.
<b>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale</b>	È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.
<b>Regime di deducibilità dei costi "black list"</b>	Vengono reintrodotti i limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali.

Argomento	Descrizione
<b>Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF</b>	Viene prorogata anche per il 2023 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. <b>Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023</b> Dal 2017 e fino al 2023, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente: i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.
<b>Detrazione c.d. "bonus mobili" - Limite di spesa</b>	Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, di cui all'art. 16 co. 2 del DL 63/2013, per le spese sostenute nell'anno 2023. Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.
<b>Dilazione degli avvisi bonari</b>	Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario. Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.
<b>Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga</b>	In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade



Argomento	Descrizione
	quindi il 31.12.2023. Al riguardo viene disposto lo slittamento di un anno, dunque al 31.12.2024.
<b>Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga</b>	L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
<b>Modifica alla disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette</b>	Viene introdotto un contributo di solidarietà straordinario contro il caro bollette per il 2023 e modificato l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario relativo al 2022.
<b>Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023</b>	I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.
<b>Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023</b>	Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.
<b>Utilizzo del credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022</b>	Il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022: è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023; è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.
<b>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</b>	Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.
<b>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati</b>	Viene previsto anche per il 2023 e 2024 il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta del 36% per l'acquisto di materiali riciclati, nel limite massimo annuale di 20.000,00 euro.
<b>Aliquota IVA per i pellet</b>	Per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
<b>Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia</b>	È introdotta l'aliquota IVA del 5% per: il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); i pannolini per bambini; i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
<b>Aliquota IVA per i prodotti</b>	Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili,



Argomento	Descrizione
<b>dell'igiene femminile</b>	l'aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%.
<b>Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche</b>	Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.
<b>Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"</b>	<p>Sono rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
<b>Acquisto della casa di abitazione per gli under 36</b>	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
<b>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</b>	<p>Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.</p> <p><b>Requisiti</b></p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro;</li><li>non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.</li></ul> <p>La misura si applica ai contratti di mutuo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>di tipo ipotecario;</li><li>aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto;</li><li>stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023;</li><li>di importo originario non superiore a 200.000,00 euro;</li><li>finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.</li></ul> <p><b>Effetti della rinegoziazione</b></p> <p>Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.</p> <p>Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.</p>

### 3 NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.



Argomento	Descrizione
<b>Ravvedimento operoso speciale</b>	<p>Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale.</p> <p>Essa si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.</p> <p>Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il termine perentorio del 31.3.2023.</p> <p>Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni <i>“riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti”</i>.</p> <p>Esso è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.</p> <p>Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.</p>
<b>Sanatoria degli errori formali</b>	<p>È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.</p> <p>Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.</p> <p>Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all'interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11 co. 4-bis del DLgs. 471/97 e ai costi <i>black list</i> ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97.</p> <p>La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.</p> <p>Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.</p> <p>Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all'1.1.2023.</p>
<b>Definizione degli avvisi bonari</b>	<p>Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.</p> <p>Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.</p> <p>Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.</p> <p><b>Rateazioni in essere all'1.1.2023</b></p> <p>La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.</p>
<b>Definizione degli accertamenti</b>	<p>Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.</p>
<b>Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso</b>	<p>Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.</p> <p>È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito dei suddetti istituti deflativi.</p>



Argomento	Descrizione
(regolarizzazione)	
<b>Definizione delle liti pendenti</b>	<p>La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l'Agente della riscossione).</p> <p>Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate.</p> <p>Occorre che entro l'1.1.2023 sia notificato il ricorso.</p>
<b>Conciliazione giudiziale agevolata</b>	<p>Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".</p>
<b>Rinuncia agevolata in Cassazione</b>	<p>I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".</p>
<b>Rottamazione dei ruoli</b>	<p>La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l'ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.</p> <p>Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.</p>
<b>Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro</b>	<p>Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.</p> <p>Per l'annullamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;</li><li>l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.</li></ul>

#### 4 NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>Regime fiscale delle cripto-attività</b>	<p>Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato <i>ex novo</i> dalla legge di bilancio 2023.</p>
<b>Monitoraggio fiscale delle cripto-attività</b>	<p>Sono state incluse in modo esplicito tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività (RW).</p>
<b>Imposta di bollo e IVAFE</b>	<p>A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFA nella misura proporzionale del 2 per mille.</p> <p>L'IVAFA è dovuta nel caso in cui le cripto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o <i>smartphone</i>.</p>
<b>Regolarizzazione delle cripto-attività</b>	<p>Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.</p>

## 5 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>Sgravi contributivi per assunzioni under 36</b>	Viene previsto l'esonero totale dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 annui, per: le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2023 di soggetti con meno di 36 anni di età.
<b>Riforma del Reddito di cittadinanza</b>	Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (Rdc), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall'1.1.2024.
<b>Esonero contributivo per assunzioni di percettori di reddito di cittadinanza</b>	È previsto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc). <b>Esclusione</b> L'esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.
<b>Incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate</b>	L'incentivo previsto dall'art. 1 co. 16 della L. 178/2020, consistente in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023.
<b>Prestazioni occasionali</b>	Viene esteso l'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale. Gli interventi mirano a rendere meno stringenti i limiti di importo, i limiti di forza lavoro e a rendere più flessibile il ricorso delle prestazioni in esame per il settore turistico.
<b>Indennità per fermo pesca</b>	Viene finanziata anche per l'anno 2023 l'indennità giornaliera di 30,00 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo: obbligatorio; non obbligatorio.

## 6 NOVITÀ IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Di seguito si riepilogano le novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante</b>	A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
<b>Obbligo di accettare pagamenti tramite carte</b>	Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione. È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o <i>Point Of Sale</i> , ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.



## **EROGAZIONI PUBBLICHE**

Le erogazioni pubbliche (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti) sono soggette a specifico regime pubblicitario (art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017) che deve avvenire sul sito internet del beneficiario e/o in apposita sezione della Nota Integrativa del bilancio. Il 1° gennaio 2023 è scaduto il termine per l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 125 ss. della L. n. 124/2017 per l'anno 2022. Il mancato rispetto della normativa comporta sanzioni: una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti

**C**ordialmente  
Studio Duò e Associati